



AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO REGOLAMENTI E STUDI NORMATIVI

IL RETTORE

VISTO l'art. 66 del D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il comma 5, dell'art. 4 della Legge n. 370 del 19 ottobre 1999, ai sensi del quale, la materia di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disciplinare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla legge 24 luglio 2023, n. 102;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022;

VISTE le linee guida del Ministero delle imprese e del Made in Italy in materia di ricerca commissionata e trasferimento tecnologico:

VISTI il D.R. n. 181 del 10 maggio 2010 con cui è stato emanato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione in conto terzi", nonché il D.R. n. 521 del 4 novembre 2021 con cui è stato modificato il medesimo Regolamento;

VISTO il D.R. n. 175 del 23 marzo 2024 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità";

VISTA la delibera del 26 novembre 2025, con la quale il Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato le modifiche al "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi";

DECRETA

Art.1) Di approvare le modifiche al "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi", emanato con D.R. n. 181 del 10 maggio 2010 e modificato con D.R. n. 521 del 4 novembre 2021, nelle modalità di cui all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2) Il Regolamento è pubblicato all'albo on-line dell'Università degli Studi di Teramo e sul sito web istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

IL RETTORE
Prof. Christian CORSI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI SERVIZIO E DI FORMAZIONE SVOLTE IN CONTO TERZI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione e fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione che l’Università degli Studi di Teramo, nel rispetto delle sue primarie funzioni scientifiche e didattiche, svolge per conto di enti pubblici e privati, imprese, società, consorzi, fondazioni, organismi nazionali, europei e internazionali, ovvero con singoli privati (di seguito “Committente”), anche allo scopo di reperire risorse integrative da destinare al perseguitamento delle finalità istituzionali dell’Ateneo.

2. Tale regolamento è adottato in attuazione dei principi fissati dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento a: a) D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 66; b) Legge 9 maggio 1989, n. 168; c) Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 4, comma 5; d) Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.; e) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102; f) Linee Guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di ricerca commissionata e trasferimento tecnologico; g) Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 2 Attività “conto terzi”

1. Ai fini del presente regolamento, per attività in conto terzi si intendono le prestazioni eseguite dall’Università o dalle sue Strutture, singolarmente o in associazione tra loro, che comportano un impiego di mezzi materiali e/o di personale dell’Università e la cui esecuzione è svolta nell’interesse, prevalente o esclusivo, del Committente, a fronte di un corrispettivo.

ART. 3 Contratti e convenzioni “non in conto terzi”

1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i contratti e le convenzioni che hanno per oggetto finanziamenti erogati da soggetti pubblici e privati finalizzati al conseguimento di risultati in cui sia prevalente l’interesse scientifico e istituzionale dell’Università (es. progetti di ricerca competitivi). Per tali attività, i dipendenti a tempo indeterminato dell’Università non possono percepire compensi personali, fatti salvi i rimborsi delle spese debitamente documentate.

ART. 4 Tipologie di attività svolte in conto terzi

1. Le attività svolte in conto terzi possono rientrare, in via esemplificativa, nelle seguenti tipologie: a) **prestazioni di ricerca:** attività a carattere innovativo, teorico, applicativo o sperimentale, che comportano lo studio o l’approfondimento di tematiche e metodologie non di routine; b) **prestazioni di consulenza:** attività di supporto tecnico-scientifico, pareri, studi di fattibilità, collaudi, attività di verifica e monitoraggio; c) **prestazioni di servizio in base a tariffario:** attività a contenuto standardizzato, quali analisi, prove, tarature, eseguite con l’utilizzo di attrezzature di Ateneo secondo un tariffario approvato; d) **prestazioni a carattere formativo:** progettazione e svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, seminari e altre attività didattiche che non rientrino nei compiti istituzionali dell’Ateneo.

TITOLO II – PROCEDURE E GESTIONE

ART. 5 Contenuto del contratto/convenzione

1. Le attività in conto terzi sono svolte sulla base di appositi contratti o convenzioni, redatti preferibilmente secondo gli schemi-tipo allegati al presente regolamento (Allegati A1, A2, A3, A4, A5). Eventuali modifiche significative rispetto agli schemi-tipo devono essere motivate e approvate dall’organo competente alla stipula.

2. Nel contratto/convenzione devono essere specificati, a pena di nullità, almeno i seguenti elementi: a) le parti contraenti, complete di tutti i dati identificativi e fiscali; b) il Responsabile Scientifico dell’attività per

l'Università; c) l'oggetto, la durata, le condizioni e i termini di esecuzione della prestazione; d) il corrispettivo complessivo, con specificazione del regime IVA; e) i termini e le modalità di pagamento, prevedendo di norma un anticipo all'avvio delle attività; f) la disciplina della titolarità, dell'utilizzo e della pubblicazione dei risultati (proprietà intellettuale), in conformità con l'art. 16; g) le clausole in materia di riservatezza, recesso, risoluzione e foro competente (Foro di Teramo in via esclusiva); h) gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679); i) l'obbligo per il Committente di provvedere alla copertura assicurativa per il proprio personale che acceda alle strutture universitarie.

3. Il ricorso a collaboratori esterni è consentito solo qualora sia accertata l'indisponibilità di adeguate professionalità interne all'Ateneo e non può superare il 50% del valore del contratto.

ART. 6 Approvazione e stipulazione

1. La stipula dei contratti e delle convenzioni è autorizzata: a) dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, per attività di interesse generale dell'Ateneo o che coinvolgono l'Amministrazione Centrale. In tal caso, la stipula è di competenza del Rettore. b) dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo deliberante della Struttura dotata di autonomia gestionale, per le attività di propria competenza. In tal caso, la stipula è di competenza del Direttore della Struttura.

2. La delibera di autorizzazione deve approvare la proposta contrattuale, individuare il Responsabile Scientifico e approvare il piano finanziario previsionale. In tale piano devono essere indicati i nominativi del personale che si prevede di coinvolgere.

3. La partecipazione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è volontaria, formalizzata per iscritto e, se appartenente a una Struttura diversa da quella proponente, previamente autorizzata dal rispettivo Responsabile.

4. Per le prestazioni di servizio da tariffario, l'autorizzazione si intende implicitamente concessa con la richiesta del servizio, se conforme al tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 Flussi di processo interni e monitoraggio andamento contratti e convenzioni

1. L'Area Ricerca, Innovazione e Terza Missione assicura un'attività di monitoraggio permanente sull'andamento delle attività conto terzi, in raccordo con l'Area Programmazione Finanziaria e Bilancio e l'Area Risorse Umane, e riferisce periodicamente agli Organi di Governo.

2. Tutte le delibere di autorizzazione e i contratti stipulati sono trasmessi tempestivamente alle Aree di cui al comma 1 per i rispettivi adempimenti.

TITOLO III – ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

ART. 8 Istituzione del fondo comune di Ateneo e del fondo valorizzazione delle conoscenze e impatto sociale

1. Sono istituiti i seguenti fondi, alimentati secondo le modalità di cui al successivo art. 10: a) il **Fondo Comune di Ateneo (FCA)**, destinato ad alimentare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, nel rispetto della contrattazione collettiva integrativa; b) il **Fondo Valorizzazione delle Conoscenze e Impatto Sociale (FVALCIS)**, destinato a finanziare attività di trasferimento tecnologico (es. brevettagione, proof-of-concept), progetti di ricerca competitivi e iniziative a sostegno di giovani ricercatori, secondo criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

ART. 9 Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo di ogni prestazione deve essere determinato dal Responsabile Scientifico in modo da garantire la copertura di tutti i costi diretti e indiretti. Il piano finanziario deve includere, a titolo esemplificativo: a) i costi del personale (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo) coinvolto, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione; b) i costi per materiali di consumo, ammortamento e manutenzione delle attrezzature; c) le spese di missione, consulenze esterne, borse di studio post laurea, dottorato di ricerca e post

dottorato finanziate nell'ambito del contratto; d) ogni altro costo diretto e prevedibile; e) il contributo a favore dell'Ateneo di cui al successivo art. 10.

2. I tariffari per le prestazioni di servizio sono proposti dalle Strutture e approvati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un'analisi dei costi e dei prezzi di mercato.

ART. 10 Ripartizione delle entrate

1. Per ciascuna prestazione, il corrispettivo incassato, al netto dell'IVA se applicabile ("entrate nette"), è gestito dalla Struttura cui afferisce il Responsabile Scientifico.

2. Sulle entrate nette di ogni commessa è calcolato un contributo obbligatorio a favore dell'Ateneo pari al 15%. Tale quota è prelevata dall'Amministrazione e ripartita come segue: a) 7% al bilancio di Ateneo, per la copertura dei costi indiretti generali; b) 3% alla Struttura didattica o di ricerca che ha eseguito la prestazione, a titolo di incentivo; c) 3% al Fondo Comune di Ateneo (FCA) di cui all'art. 8; d) 2% al Fondo Valorizzazione delle Conoscenze e Impatto Sociale (FVALCIS) di cui all'art. 8.

3. La restante parte delle entrate nette (85%) è destinata alla copertura dei costi diretti di progetto, come da piano finanziario.

ART. 11 Modalità di scelta del personale TAB direttamente coinvolto: costituzione “Albo delle competenze”

1. Ai fini della scelta del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB) che collabora alle prestazioni, l'Ateneo costituisce al suo interno un “Albo delle competenze” a cui ciascun dipendente, disponibile a svolgere attività in conto terzi, può iscriversi su base volontaria, dichiarando le proprie competenze.

2. L'Albo, gestito dall'Area Risorse Umane, deve contenere almeno: a) i dati anagrafici del dipendente; b) la categoria e la posizione economica; c) le mansioni svolte; d) le competenze professionali e tecniche acquisite; e) le lingue straniere conosciute e il relativo livello; f) eventuali certificazioni o abilitazioni conseguite; g) il curriculum vitae.

3. Il Responsabile Scientifico individua il personale necessario attingendo esclusivamente dall'Albo, sulla base della corrispondenza tra le competenze richieste dal progetto e quelle dichiarate. La decisione, debitamente motivata, è resa nota attraverso pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, in apposita sezione.

4. Nell'esercizio del potere di scelta, il Responsabile Scientifico garantisce, ove possibile e compatibilmente con le specificità della commessa, il principio di rotazione nell'utilizzazione del personale TAB.

ART. 12 Compensi per la remunerazione del personale

1. Le quote destinate alla remunerazione del personale sono ripartite dal responsabile di struttura su proposta del responsabile scientifico dell'attività, tenuto conto dei seguenti criteri: a) qualifica della docente o del docente e area di inquadramento del personale tecnico amministrativo e bibliotecario; b) tempo effettivo dedicato allo svolgimento della prestazione; c) responsabilità assunta ai fini dell'espletamento dell'attività, ivi compresa quella derivante dalla sottoscrizione di relazioni o risultati di prove, analisi, sperimentazioni, ecc.

2. La liquidazione dei compensi in favore di professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori è subordinata a specifica rendicontazione a mezzo *timesheet*, tenendo conto di compensi orari compresi tra un minimo di euro 25 e un massimo di euro 40 -in base alle competenze ed ai livelli di specializzazione richiesti per l'idoneo svolgimento delle attività- al lordo degli oneri a carico dell'ente.

3. La liquidazione dei compensi in favore del personale tecnico amministrativo e bibliotecario è subordinata alla verifica dell'avvenuto svolgimento di ore di lavoro al di fuori dell'orario di servizio ordinario, tenendo conto di compensi orari compresi tra un minimo di euro 15 e un massimo di euro 24 al lordo degli oneri a carico dell'ente, in ragione della natura e della qualità delle prestazioni. In nessun caso le ore di lavoro effettuate per la realizzazione delle attività possono essere oggetto di ulteriore remunerazione, né generare riposi compensativi.

4. La liquidazione e il pagamento dei compensi in favore del personale di cui ai commi 2 e 3 possono essere effettuati solo successivamente all'effettivo incasso del corrispettivo stabilito, ovvero, nel caso di corrispettivo corrisposto in maniera rateale, in misura proporzionale alle rate effettivamente incassate.

5. I compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento non possono superare, nello stesso anno d'imposta, il limite d'importo della rispettiva retribuzione totale linda.

ART. 13 Destinazione dei residui

1. Dopo la conclusione dello svolgimento delle prestazioni e in ogni caso dopo l'avvenuta riscossione dell'intero corrispettivo e la rendicontazione dei costi sostenuti effettuata dal Responsabile Scientifico dell'attività, l'eventuale somma residua verrà introitata dal bilancio d'Ateneo e successivamente destinata, in tutto o in parte, alla Struttura che ha eseguito la prestazione per l'acquisto di beni e/o servizi destinati alle attività istituzionali della Struttura stessa.

ART. 14 Rendicontazione

1. Al termine della prestazione, il Responsabile Scientifico redige la relazione finale dell'attività e dei risultati conseguiti, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo.

2. La predetta relazione deve, altresì, contenere le seguenti informazioni: a) i nominativi dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, di ruolo e non di ruolo, che hanno collaborato direttamente allo svolgimento delle attività oggetto della prestazione, con l'indicazione dei relativi emolumenti proposti per la liquidazione; b) le figure professionali esterne alle quali è stato necessario fare ricorso, con l'indicazione dei nominativi e dei relativi emolumenti.

3. Nel caso di prestazioni soggette a tariffario, la relazione e il consuntivo di cui al comma 1 del presente articolo sono predisposti a cadenza annuale.

4. Le relazioni e i consuntivi di cui al presente articolo sono firmati dal Responsabile Scientifico e controfirmati -con finalità di verifica generale di conformità- dal Direttore di Dipartimento e dal Segretario amministrativo ed, infine, trasmessi al Rettore ove occorra anche la firma del legale rappresentante dell'Ateneo.

5. Le relazioni e i consuntivi debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla conclusione della prestazione, all'Area Programmazione Finanziaria e Bilancio per i successivi adempimenti contabili.

6. Tutti i dati relativi agli incarichi conferiti e ai compensi liquidati nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere trasmessi, entro i termini previsti, all'Area Risorse Umane per il monitoraggio e gli adempimenti di legge.

TITOLO IV – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 Utilizzo del nome e del logo dell'Università

1. Qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università da parte del Committente per la diffusione o la pubblicizzazione dei risultati deve essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva approvata dagli organi competenti e compatibile con la tutela dell'immagine dell'Ateneo.

ART. 16 Proprietà Intellettuale

1. In conformità con l'art. 65 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), come modificato dalla L. 102/2023, i diritti patrimoniali derivanti da invenzioni realizzate nell'ambito di contratti di ricerca spettano all'Università, salvo diverso accordo con il Committente.

2. La titolarità dei risultati (invenzioni, software, know-how, dati, etc.) generati dall'esecuzione del contratto deve essere chiaramente disciplinata da un'apposita clausola contrattuale, secondo uno dei seguenti regimi: a) **Titolarità dell'Università:** i diritti di proprietà intellettuale sui risultati spettano in via esclusiva all'Università. Al Committente possono essere concessi diritti di opzione o licenze d'uso a condizioni da negoziare (Schema tipo - **Allegato A1**). b) **Contitolarità:** i diritti sui risultati sono di proprietà congiunta dell'Università e del

Committente. L'accordo deve disciplinare la ripartizione delle quote, la gestione, i costi di tutela e le modalità di sfruttamento (Schema tipo - **Allegato A2**). c) **Titolarità del Committente:** i diritti sui risultati sono trasferiti in via esclusiva al Committente. All'Università deve essere sempre garantito il diritto, non esclusivo e gratuito, di utilizzare i risultati per le proprie finalità istituzionali di didattica e di ricerca (Schema tipo - **Allegato A3**).

3. La scelta del regime di proprietà intellettuale è effettuata dal Responsabile Scientifico, d'intesa con la Struttura e con il supporto dell'Area Ricerca, Innovazione e Terza Missione, tenendo conto della natura della ricerca, del contributo finanziario e intellettuale delle parti e delle prospettive di valorizzazione.

4. Indipendentemente dal regime di titolarità, ai personale inventore sono riconosciuti i diritti morali e patrimoniali previsti dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.

ART. 17 Norme finali e transitorie

1. Alle convenzioni e ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della loro stipula.

2. Su richiesta motivata del Responsabile Scientifico e previa autorizzazione della Struttura, le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate anche ai contratti in corso, limitatamente alla gestione dei proventi non ancora riscossi.

3. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. È emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

ALLEGATO A1 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI RICERCA

(Opzione: Titolarità dei risultati in capo all'Università)

Tra

L'Università degli Studi di Teramo (di seguito "Università"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. / dal Direttore del Dipartimento di Prof., autorizzato alla stipula con delibera n. del e

L'Ente/Società (di seguito "Committente"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal legale rappresentante Sig.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Committente affida all'Università / al(Centro di Spesa) che accetta, una ricerca finalizzata a:.....da svolgersi presso il
.....(Centro di spesa).

Il programma di ricerca, concordato tra le Parti, è articolato in una serie di attività dettagliatamente descritte nell'Allegato tecnico, nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali.

Art. 2 Responsabilità scientifica

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:
per il Committente il..... per l'Università /Centro di spesa il Prof.....
(per motivate esigenze possono essere designati più responsabili).

Le parti potranno designare un Responsabile Tecnico nell'ambito del programma di ricerca stesso, comunicandone per iscritto il nominativo all'altra parte entro giorni dieci dalla data di inizio delle attività.

Art. 3 Durata e luogo di esecuzione

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro.....mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, oppure dalla data del verbale di inizio delle attività.

Il rinnovo può essere effettuato, con l'accordo delle parti, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., salvo che una delle parti non dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R.

I lavori relativi all'oggetto del presente contratto saranno svolti presso il.....
(Centro di spesa) e/o presso i locali del Committente.

Art.4 Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è fissato in Euro.....(.....), più IVA.,

L'Università/Centro di spesa si riserva la possibilità di revisione del piano finanziario allegato al presente contratto.

Art.5

Modalità di pagamento

Il Committente verserà all'Università /al(Centro di Spesa) la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità:

- saldo alla consegna della relazione finale
- oppure
- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il saldo al.....;
- oppure
- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il..... % dell'ammontare totale del contratto al.....;
- il saldo al.....;

Tutte le fatture relative al presente contratto dovranno essere intestate a:..... (*specificare anche codice SDI del contraente*)

Art.6

Riservatezza

L'Università /Centro di Spesa si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti il Committente di cui fosse a conoscenza in forza del presente contratto.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda informazioni, dati tecnici e documenti riservati di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in forza del presente contratto.

Art. 7

Proprietà dei Risultati e Pubblicazioni

1. Tutti i risultati, le conoscenze, i dati, i materiali, il software e le invenzioni, brevettabili e non, conseguiti o sviluppati dal personale dell'Università nell'esecuzione del presente contratto (di seguito "Risultati"), sono di proprietà esclusiva dell'Università.
2. L'Università concede al Committente un'opzione, da esercitarsi per iscritto entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del conseguimento dei Risultati, per la negoziazione in buona fede di una licenza esclusiva o non esclusiva per lo sfruttamento commerciale dei Risultati. I termini economici e le condizioni di tale licenza saranno oggetto di un separato accordo.
3. Qualora il Committente non eserciti l'opzione entro il termine di cui al comma 2, o qualora le parti non raggiungano un accordo entro i successivi 180 (centottanta) giorni, l'Università sarà libera di disporre dei Risultati senza alcuna ulteriore pretesa da parte del Committente.
4. Il personale dell'Università ha il diritto di pubblicare i Risultati per finalità scientifiche, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione al Committente del testo della proposta di pubblicazione. Entro tale termine, il Committente può richiedere il rinvio della pubblicazione per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, al fine di consentire la tutela brevettuale dei Risultati.

Art.8

Borse di studio e consulenze esterne

L'Università può conferire borse di ricerca e/o contratti di ricerca connesse all'attività oggetto della

prestazione; il ricorso a consulenze esterne è ammesso solo nel caso in cui l'attività oggetto della prestazione non può essere svolta dal personale interno, borsista o contrattista per la mancanza di competenze specifiche o per la dichiarata indisponibilità delle stesse.

Art.9

Copertura assicurativa

Il Committente si obbliga ad assicurare le persone, esterne all'Università/Centro di spesa, che frequentino la stessa per effetto del contratto.

Art.10

Recesso

Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art.11

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art.12

Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Art.13

Oneri fiscali

Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Teramo, li

IL RETTORE

.....

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL COMMITTENTE

ALLEGATO A2 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI RICERCA

(Opzione: Contitolarità dei risultati)

Tra

L'Università degli Studi di Teramo (di seguito "Università"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. / dal Direttore del Dipartimento di Prof., autorizzato alla stipula con delibera n. del e

L'Ente/Società (di seguito "Committente"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal legale rappresentante Sig.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Committente affida all'Università / al(Centro di Spesa) che accetta, una ricerca finalizzata a:.....da svolgersi presso il

.....(Centro di spesa).

Il programma di ricerca, concordato tra le Parti, è articolato in una serie di attività dettagliatamente descritte nell'Allegato tecnico, nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali.

Art. 2 Responsabilità scientifica

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:

per il Committente il..... per l'Università /Centro di spesa il Prof..... (*per motivate esigenze possono essere designati più responsabili*).

Le parti potranno designare un Responsabile Tecnico nell'ambito del programma di ricerca stesso, comunicandone per iscritto il nominativo all'altra parte entro giorni dieci dalla data di inizio delle attività.

Art. 3 Durata e luogo di esecuzione

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro..... mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, oppure dalla data del verbale di inizio delle attività.

Il rinnovo può essere effettuato, con l'accordo delle parti, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., salvo che una delle parti non dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R.

I lavori relativi all'oggetto del presente contratto saranno svolti presso il.....
(Centro di spesa) e/o presso i locali del Committente.

Art.4

Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è fissato in Euro..... (.....), più IVA,

L'Università/Centro di spesa si riserva la possibilità di revisione del piano finanziario allegato al presente contratto.

Art.5

Modalità di pagamento

Il Committente verserà all'Università /al(Centro di Spesa) la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità:

- saldo alla consegna della relazione finale
- oppure
- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il saldo al.....;
- oppure
- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il..... % dell'ammontare totale del contratto al.....;
- il saldo al.....;

Tutte le fatture relative al presente contratto dovranno essere intestate a:..... (*specificare anche codice SDI del committente*)

Art.6

Riservatezza

L'Università /Centro di Spesa si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti il Committente di cui fosse a conoscenza in forza del presente contratto.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda informazioni, dati tecnici e documenti riservati di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in forza del presente contratto.

Art. 7

Proprietà dei Risultati e Pubblicazioni

1. I risultati, le conoscenze e le invenzioni, brevettabili e non, generati congiuntamente dal personale delle Parti nell'esecuzione del presente contratto (di seguito "Risultati Congiunti"), saranno di proprietà comune di Università e Committente, in quote pari al rispettivo contributo inventivo, che si presumono uguali (50% e 50%) salvo diverso accordo scritto.
2. Le Parti concorderanno in buona fede una strategia comune per la tutela e la valorizzazione dei Risultati Congiunti. Salvo diverso accordo, le spese per il deposito e il mantenimento di domande di brevetto saranno sostenute in proporzione alle rispettive quote di titolarità.
3. Ciascuna Parte potrà utilizzare liberamente i Risultati Congiunti per le proprie finalità interne di ricerca e, per l'Università, anche di didattica.
4. Lo sfruttamento commerciale dei Risultati Congiunti sarà regolato da un apposito accordo di valorizzazione. Nessuna delle Parti potrà concedere licenze a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. La Parte che non intenda procedere allo sfruttamento si impegna a negoziare la cessione della propria quota all'altra Parte a condizioni eque di mercato.
5. La pubblicazione dei Risultati Congiunti è soggetta al preventivo consenso scritto di entrambe le Parti, al fine di non pregiudicare la loro tutela.

Art.8

Borse di studio e consulenze esterne

L'Università può conferire borse di ricerca e/o contratti di ricerca connesse all'attività oggetto della prestazione; il ricorso a consulenze esterne è ammesso solo nel caso in cui l'attività oggetto della prestazione non può essere svolta dal personale interno, borsista o contrattista per la mancanza di competenze specifiche o per la dichiarata indisponibilità delle stesse.

Art.9

Copertura assicurativa

Il Committente si obbliga ad assicurare le persone, esterne all'Università/Centro di spesa, che frequentino la stessa per effetto del contratto.

Art.10

Recesso

Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art.11

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art.12

Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Art.13

Oneri fiscali

Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Teramo, li

IL RETTORE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL COMMITTENTE

ALLEGATO A3 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI RICERCA

(Opzione: Titolarità dei risultati in capo al Committente)

Tra

L'Università degli Studi di Teramo (di seguito "Università"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. / dal Direttore del Dipartimento di Prof., autorizzato alla stipula con delibera n. del e

L'Ente/Società (di seguito "Committente"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal legale rappresentante Sig.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Committente affida all'Università / al(Centro di Spesa) che accetta, una ricerca finalizzata a:.....da svolgersi presso il
.....(Centro di spesa).

Il programma di ricerca, concordato tra le Parti, è articolato in una serie di attività dettagliatamente descritte nell'Allegato tecnico, nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali.

Art. 2 Responsabilità scientifica

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:
per il Committente il..... per l'Università /Centro di spesa il Prof.....
(per motivate esigenze possono essere designati più responsabili).

Le parti potranno designare un Responsabile Tecnico nell'ambito del programma di ricerca stesso, comunicandone per iscritto il nominativo all'altra parte entro giorni dieci dalla data di inizio delle attività.

Art. 3 Durata e luogo di esecuzione

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro.....mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, oppure dalla data del verbale di inizio delle attività.

Il rinnovo può essere effettuato, con l'accordo delle parti, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., salvo che una delle parti non dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R.

I lavori relativi all'oggetto del presente contratto saranno svolti presso il.....
(Centro di spesa) e/o presso i locali del Committente.

Art.4 Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è fissato in Euro.....(.....), più IVA.,

L'Università/Centro di spesa si riserva la possibilità di revisione del piano finanziario allegato al presente contratto.

Art.5

Modalità di pagamento

Il Committente verserà all'Università /al(Centro di Spesa) la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità:

- saldo alla consegna della relazione finale
- oppure
- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il saldo al.....;
- oppure
- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il..... % dell'ammontare totale dei contratti al.....;
- il saldo al.....;

Tutte le fatture relative al presente contratto dovranno essere intestate a:..... (*specificare anche codice SDI del committente*)

Art.6

Riservatezza

L'Università /Centro di Spesa si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti il Committente di cui fosse a conoscenza in forza del presente contratto.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda informazioni, dati tecnici e documenti riservati di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in forza del presente contratto.

Art. 7

Proprietà dei Risultati e Pubblicazioni

1. A fronte del completo pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, tutti i risultati, le conoscenze, i dati, i materiali, il software e le invenzioni, brevettabili e non, conseguiti o sviluppati dal personale dell'Università specificamente per l'esecuzione del presente contratto (di seguito "Risultati"), sono di proprietà esclusiva del Committente, che potrà liberamente disporne e procedere alla loro tutela a proprio nome e a proprie spese.
2. L'Università si impegna a compiere tutti gli atti necessari per formalizzare il trasferimento di tali diritti al Committente.
3. È in ogni caso riservato all'Università e al suo personale il diritto, non esclusivo, perpetuo, irrevocabile e gratuito, di utilizzare i Risultati, nonché le conoscenze pregresse utilizzate, per le proprie finalità istituzionali di didattica e di ricerca scientifica, purché tali attività non abbiano scopo di lucro e non comportino sfruttamento commerciale diretto o indiretto.
4. Il personale dell'Università ha il diritto di pubblicare i Risultati per finalità scientifiche, previo consenso scritto del Committente, che non potrà essere irragionevolmente negato. Il Committente può richiedere il rinvio della pubblicazione per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla richiesta, al fine di non pregiudicare la tutela o lo sfruttamento industriale dei Risultati.

Art.8

Borse di studio e consulenze esterne

L'Università può conferire borse di ricerca e/o contratti di ricerca connesse all'attività oggetto della prestazione; il ricorso a consulenze esterne è ammesso solo nel caso in cui l'attività oggetto della prestazione non può essere svolta dal personale interno, borsista o contrattista per la mancanza di competenze specifiche o per la dichiarata indisponibilità delle stesse.

Art.9

Copertura assicurativa

Il Committente si obbliga ad assicurare le persone, esterne all'Università/Centro di spesa, che frequentino la stessa per effetto del contratto.

Art.10

Recesso

Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art.11

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art.12

Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Art.13

Oneri fiscali

Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Teramo, li

IL RETTORE

.....

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL COMMITTENTE

ALLEGATO A4 – SCHEMA TIPO CONTRATTO PER CONSULENZE PROFESSIONALI

con indicazione del docente

Tra

L'Università degli Studi di Teramo (di seguito "Università"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. / dal Direttore del Dipartimento di Prof., autorizzato alla stipula con delibera n. del e

L'Ente/Società (di seguito "Committente"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal legale rappresentante Sig.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Committenteaffida all'Università /Centro di Spesa nella persona/e del Prof..... dichiaratosi a ciò disponibile/i, una consulenza, volta a con particolare riferimento alla realizzazione di un progetto dinel campo di

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività suddetta sarà svolta secondo modalità da concordarsi tra il Contraente ed il/i Docente/i affidatario/i dell'incarico.

Art.3

Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo, per l'incarico di cui trattasi, viene stabilito forfettariamente in Euro.....(.....) più IVA e verrà corrisposto dal Committente all'Università oppure al Centro di Spesa

Art. 4

Modalità' di pagamento

Il Committente verserà all'Università/al(Centro di Spesa) la somma di cui al precedente art. 3 con le seguenti modalità:

- saldo alla consegna della relazione finale;

oppure

- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;

- il saldo al;

oppure

- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;

- il % dell'ammontare totale dei contratti al.....;

- il saldo al

Tutte le fatture relative al presente contratto dovranno essere intestate a:

.....

(specificare anche codice SDI del committente)

Art.5

Utilizzo di apparecchiature

La consulenza in oggetto può richiedere l'utilizzo di apparecchiature di particolare rilievo di proprietà del Committente, in tal caso queste saranno concesse in uso all'Università, per la durata del contratto.

Art. 6

Durata e luogo di esecuzione

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro.....mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Il rinnovo può essere effettuato, con l'accordo delle parti, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, salvo che una delle parti non dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A.R. .

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.7

Riservatezza

L'Università, nel periodo di validità del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda, informazioni, notizie, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte committente, in virtù del presente contratto.

La Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto per quanto riguarda informazioni, notizie, documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dall'Università in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Art.8

Utilizzo e pubblicazione dei risultati

La Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari.

L'Università potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte committente.

Art.9

Proprietà Industriale

Le Parti convengono che le attività previste dal presente contratto non prevedono un contributo inventivo da parte dell'Università, ma si limitano ad attività di tipo routinario. Pertanto i risultati derivanti dall'attività di consulenza commissionata sono di proprietà della Parte committente.

Art.10

Recesso

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec. In tal caso sono fatte salve le spese sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art.11

Copertura assicurativa

Il Comittente si obbliga ad assicurare le persone, esterne all'Università/Centro di spesa che frequentino la stessa per effetto del contratto.

Art. 12

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art.13

Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Co si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Art. 14

Oneri fiscali

Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Teramo, li

IL RETTORE/IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

**ALLEGATO A5 - CONVENZIONE PER CORSI DI TIROCINIO,
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SEMINARI,
CICLI DI CONFERENZE, NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA'
FORMATIVA E DIDATTICA CHE NON RIENTRI NEI COMPITI
ISTITUZIONALI DELL'ATENEO.**

Tra

L'Università degli Studi di Teramo (di seguito "Università"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. / dal Direttore del Dipartimento di Prof., autorizzato alla stipula con delibera n. del

e

L'Ente/Società (di seguito "Committente"), C.F., P.IVA, con sede in, rappresentata dal legale rappresentante Sig.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di un corso di tirocinio/aggiornamento/formazione professionale per

.....
..... da
..... svolgersi
..... presso

il.....,

Art. 2

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di..... mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima, e potrà essere rinnovata con l'accordo delle parti, mediante comunicazione scritta, entro 6 mesi dalla data di scadenza, da sottoporre ai rispettivi organi deliberanti.

Art. 3

Responsabili dell'attività formativa

L'Università curerà lo svolgimento di tale attività formativa sotto la direzione del Prof./Dott. ----- cui compete la responsabilità della stessa (*per motivate esigenze possono essere designati più responsabili*).

La Parte committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della prestazione il Sig./Dott.

L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico dell'attività da parte dell'Università

dovrà essere approvata da Parte del committente; la sostituzione del responsabile/referente di Parte del committente potrà avvenire su designazione della stessa Parte committente da comunicare all'Università per iscritto.

Art. 4

Programma e durata dell'attività formativa

Il programma, le modalità, i partecipanti al corso di aggiornamento e/o formazione professionale sono riportate nell'allegato tecnico che fa parte integrante della presente convenzione.

Per particolari esigenze da concordarsi tra le parti, sentito il parere del Direttore del corso, si potrà derogare al programma stabilito, purché ciò non comporti una revisione sostanziale delle attività convenzionate, nel qual caso sarà necessario un atto aggiuntivo. Le attività ed il controllo scientifico-didattico sarà assicurato da docenti dell'Ateneo.

Art. 5

Corrispettivo

L'ammontare del corrispettivo del Committente per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, come specificato nell'allegato tecnico, è fissato in Euro...../. più IVA (se dovuta).

Art. 6

Modalità di pagamento

Il Committente verserà all'Università oppure al Centro di Spesa la somma di cui al precedente Art.5 con le seguenti modalità:

-% dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il saldo a corsi ultimati e su presentazione di dettagliata relazione conclusiva, accompagnata da un elenco, vistato dal Direttore del Corso, dei partecipanti che hanno superato gli esami finali con l'indicazione dell'esito conseguito.

Tutte le fatture relative alla presente convenzione dovranno essere intestate a:

(specificare anche codice SDI del committente)

Art. 7

Condizioni Generali

Il Committente provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamata a frequentare il corso.

Art. 8

Collaborazioni esterne

Il ricorso a consulenze esterne è ammesso solo nel caso in cui l'attività oggetto della prestazione non può essere svolta dal personale interno, borsista o contrattista per la mancanza di competenze specifiche o per la dichiarata indisponibilità delle stesse.

Art. 9

Recesso

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni, mediante comunicazione da trasmettere con raccomandata con avviso di ricevimento o via pec; in tale caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art.11

Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Art. 12

Oneri fiscali

Il presente atto redatto in bollo in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo sono a carico dell'Ente; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Teramo, li

IL RETTORE

.....

..... oppure

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....